

# COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

*Provincia di Forlì - Cesena*



## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A STUDENTI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 52 del 30/10/2009

## **CAPO I FINALITA'**

### **Articolo 1) Oggetto della regolamentazione**

Il Comune, al fine di garantire l'accesso all'istruzione e favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, promuove interventi volti a rimuovere gli impedimenti che ostacolano l'effettiva fruizione del diritto allo studio, sostenendo i percorsi educativi e formativi degli studenti al fine di favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro.

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito del diritto allo studio e secondo le modalità stabilite dalla legislazione nazionale e regionale, i seguenti interventi:

- a) rimborso spese inerenti il servizio di trasporto scolastico sostenute dagli studenti residenti che frequentano scuole medie inferiori e superiori in altri Comuni;
- b) fornitura, semi gratuita, di libri di testo agli studenti residenti che frequentano scuole medie inferiori e superiori, a prescindere dall'ISE;
- c) integrazione del contributo concesso dalla Regione Emilia - Romagna ai sensi della L. R. 26/2001 recante "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita" e rimborso spese inerenti la tassa di iscrizione all'Università o ad altri corsi di formazione professionale.

Gli interventi sopra richiamati sono attuati secondo criteri di efficienza e qualità e sono sottoposti a verifiche annuali al fine di garantire il costante miglioramento del servizio.

## **CAPO II TRASPORTO SCOLASTICO**

### **Articolo 2) Rimborso spese di trasporto scolastico**

Possono beneficiare del rimborso delle spese di trasporto scolastico le famiglie degli studenti o direttamente gli studenti maggiorenni residenti nel Comune di Sogliano al Rubicone, che frequentano scuole medie inferiori e superiori di altri Comuni;

Il contributo, di importo pari alle spese documentate sostenute per il trasporto, non potrà essere superiore a 650,00 Euro per ogni anno scolastico. Sarà rimborsato più di un abbonamento, sempre nel limite massimo di cui sopra, solo nel caso in cui l'acquisto del secondo abbonamento si rendesse indispensabile per raggiungere la sede scolastica ed il ritorno alla propria abitazione per mancanza di collegamenti diretti con un unico mezzo.

Per gli studenti portatori di handicap il contributo non potrà essere superiore a 1.000,00 Euro. Per tali soggetti, il sostegno economico potrà essere erogato anche nel caso in cui il trasporto dello studente sia effettuato privatamente e quindi la spesa non sia documentabile.

Le domande, da compilarsi sulla modulistica predisposta dal competente ufficio, dovranno essere presentate al Comune entro il 30 novembre dell'anno scolastico in corso. Per le richieste regolari e complete, il responsabile del procedimento liquiderà il contributo entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

### **Articolo 3) Domande presentate oltre ai termini**

Nell'ipotesi di domande presentate oltre al termine di cui al precedente articolo 2) ma, comunque, entro la fine dell'anno scolastico, sarà facoltà del Responsabile dell'Area, in base alla disponibilità economica di bilancio, valutare se concedere o meno il contributo.

Qualora l'ammontare delle richieste tardive superi le disponibilità economiche residue, il Responsabile dell'Area erogherà prioritariamente il contributo ai richiedenti che dichiarino la situazione economica equivalente meno elevata.

### **CAPO III ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO**

#### **Articolo 4) Rimborso spese per libri di testo**

Possono ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo, gli studenti residenti nel Comune che frequentano le scuole medie inferiori o superiori.

Per i frequentatori delle scuole medie superiori il contributo economico, il cui ammontare è stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale, viene differenziato a seconda del costo massimo dei testi scolastici fissato annualmente con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per ogni istituto scolastico e non potrà comunque superare l'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei testi, comprovate da idonea documentazione fiscale.

Per i frequentatori delle scuole medie inferiori l'ammontare massimo del contributo sarà pari all'85% dei prezzi fissati da ciascun Istituto Scolastico, nei limiti del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e non potrà comunque superare l'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei testi, comprovate da idonea documentazione fiscale.

Il contributo comunale di cui al presente articolo è alternativo o integrativo degli analoghi interventi previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di diritto allo studio. Nell'ipotesi in cui il richiedente benefici, per lo stesso scopo, di contributi nazionali o regionali, quello comunale sarà integrativo dell'importo liquidato da altri enti.

Le domande, da compilarsi sulla modulistica predisposta dal competente ufficio, dovranno essere presentate al Comune entro il 30 novembre dell'anno scolastico in corso. Per le richieste regolari e complete, il responsabile del procedimento liquiderà il contributo successivamente al pagamento del contributo nazionale o regionale.

#### **Articolo 5) Domande presentate oltre ai termini**

Nell'ipotesi di domande presentate oltre al termine di cui al precedente articolo 4) ma, comunque, entro la fine dell'anno scolastico, sarà facoltà del Responsabile dell'Area, in base alla disponibilità economica di bilancio, valutare se concedere o meno il contributo.

Qualora l'ammontare delle richieste tardive superi le disponibilità economiche residue, il Responsabile dell'Area erogherà prioritariamente il contributo ai richiedenti che dichiarino la situazione economica equivalente meno elevata.

### **CAPO QUARTO RIMBORSO TASSE D'ISCRIZIONE**

#### **Articolo 6) Rimborso spese per iscrizioni ad università, corsi professionali e di specializzazione, nonché a master universitari**

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo gli studenti che risiedano nel Comune di Sogliano al Rubicone da almeno due anni, da computarsi dal termine ultimo utile per la

presentazione della domanda, oppure facciano parte di un nucleo familiare, che risieda nel Comune da minor tempo, ma che abbia trasferito la residenza a seguito di acquisto dell'abitazione in cui risiede o che abbia la titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato, i quali:

- a) abbiano concluso il primo o il secondo ciclo d'istruzione con un esame di stato, per iscriversi a corsi di formazione professionale o di orientamento finalizzati a conseguire un diploma o una qualifica professionale, organizzati da centri di formazione, pubblici o privati accreditati o riconosciuti dagli enti competenti o dalle autorità scolastiche;
- b) abbiano concluso il secondo ciclo di studi o abbiano conseguito diplomi o qualifiche professionali, ed intendono frequentare corsi per avviare imprese, per l'orientamento al lavoro o di aggiornamento;
- c) siano iscritti a facoltà universitarie o ad università della terza età;
- d) siano in possesso di laurea (triennale o magistrale) iscritti a master universitari di primo o secondo livello o a corsi universitari post laurea, specialistici o di formazione.

Il contributo di cui alle lettere a) e b) sarà di importo pari al 50% delle spese sostenute e non potrà superare l'importo di Euro 1.700,00 per ogni anno solare, mentre il contributo di cui alle lettere c) e d) non potrà superare l'importo di Euro 1.700,00, per ogni anno solare, anche nel caso di iscrizione a più corsi o master.

Per quanto attiene ai corsi post primo e secondo ciclo e per gli universitari della terza età, l'erogazione del contributo è subordinata al superamento delle prove finali. Per gli studenti universitari l'erogazione del contributo è subordinata al superamento, per ogni anno accademico, degli esami fondamentali previsti dal piano di studi entro il termine utile dell'ultima sessione d'esami fissato dall'università o, comunque, almeno della metà degli esami previsti per ogni anno accademico, oppure alla maturazione di un numero complessivo pari alla metà dei crediti formativi (CFU) per ciascun anno accademico.

Per quanto riguarda i master universitari di primo o secondo livello o i corsi universitari post laurea - specialistici o di formazione - il contributo sarà erogato al conseguimento del titolo finale.

### **Articolo 7) Soggetti esclusi dai benefici**

Non possono beneficiare del contributo gli studenti universitari che nel corso dell'anno d'iscrizione abbiano conseguito un proprio reddito lordo superiore a 10.000,00 Euro. Per gli universitari della terza età tale limite è fissato in 15.000,00 Euro.

Gli studenti universitari che beneficiano di contributi diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento, ma di minore importo, possono ottenere dal Comune un contributo pari alla differenza.

Non possono beneficiare di alcun contributo, i laureati che intendono conseguire una seconda laurea.

Non possono beneficiare del contributo per master o corsi professionali gli studenti della terza età.

Non possono beneficiare del contributo per i master o corsi post universitari gli studenti universitari che nel corso dell'anno d'iscrizione abbiano conseguito un proprio reddito lordo superiore ad €. 10.000,00.

### **Articolo 8) Termine per la presentazione delle istanze**

Le domande degli studenti relative alle iscrizioni a corsi di laurea, da compilarsi sulla modulistica predisposta dal competente ufficio, dovranno essere presentate al Comune entro il 30 novembre ed indicare la spesa sostenuta e quella che presumibilmente dovranno ancora sostenere.

Coloro che richiedono il contributo per frequentare corsi per l'avvio di imprese, per l'orientamento e l'aggiornamento, master e corsi di specializzazione post-universitari, dovranno presentare la relativa istanza entro il termine di conclusione del corso.

#### **Art. 9) Documentazione da allegare alla richiesta di erogazione del contributo**

Per quanto attiene ai corsi universitari, le richieste di liquidazione del contributo devono essere presentate entro il termine massimo di 30 giorni successivi alla chiusura dell'ultima sessione di esami dell'anno accademico di riferimento, ed entro lo stesso termine, con riferimento alla data della prova finale, per i master, corsi post –universitari, corsi di primo e secondo ciclo e per gli universitari della terza età.

Le richieste di erogazione devono essere corredate da:

- a) copia della ricevuta di pagamento delle spese sostenute;
- b) attestato di frequenza e/o di idoneità finale.

Le richieste, per coloro che frequentano corsi universitari, devono essere corredate da:

- a) copia della ricevuta di pagamento delle tasse d'iscrizione;
- b) copia del libretto degli esami sostenuti;
- c) piano degli studi indicante gli esami fondamentali previsti;
- d) normativa universitaria sulle sessioni d'esame;
- e) documentazione relativa al credito formativo (CFU).

### **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 10 – (accertamenti e sanzioni)**

Il Comune, ai sensi dell'art. 4 del DPCM 9 aprile 2001, procederà al controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti svolgendo le verifiche necessarie con gli istituti scolastici, le università di appartenenza degli studenti e con gli altri enti preposti.

Nei casi di accertamento di dichiarazione non rispondente al vero che metteranno in luce l'indebita percezione dei benefici, gli stessi verranno revocati. L'ente valuterà i singoli casi ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 390/91, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

#### **Art. 11 – (trattamento dei dati)**

Ai sensi del D.lgs n.196/2003 , i dati personali forniti dai richiedenti saranno utilizzati dal Comune per le finalità di gestione del contributo e potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche per finalità di controllo e di ricerca statistica.

La sottoscrizione della domanda di contributo comporta pieno consenso al trattamento dei dati personali. La resa dei dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per l'ottenimento del contributo.

#### **Art. 12) – Norme finali**

Per quanto non disciplinato in questo regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione. A partire da tale data è abrogato il “Regolamento per la concessione di contributi a favore degli studenti”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 73 del 30.09.2003, come modificato con Deliberazioni di C.C. n. 98 del 30.11.2006 e n. 38 del 29.07.2008.